

IL REATO DI “STALKING”: cosa c’è da sapere . Guida Pratica

A cura del Dott. Cesare Luperto

Cos’è e come si manifesta

Il reato di stalking è disciplinato dall’art. 612-bis c.p., la cui ratio è quella di tutelare la libertà morale dell’individuo, intesa quale facoltà di ogni persona di potersi autodeterminare liberamente. Osservando l’architettura testuale della norma si evince che l’ambito di tutela si estende, però, anche ad altri beni giuridici che possono essere eventualmente lesi, quali l’incolumità individuale, la riservatezza e la tranquillità mentale.

Nel quotidiano si manifesta in varie forme e, nella stragrande maggioranza dei casi, si dirige contro le donne, che per varie ragioni non sempre denunciano i loro persecutori.

In particolare la casistica giurisprudenziale ci riporta fattispecie comuni, spesso ordinarie e banali, tra le quali troviamo più frequentemente: telefonate ripetute, invio di buste, sms, e-mail e messaggi tramite internet, pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso sui social network (Cass. n. 14997/2012; Cass. n. 32404/2010), il danneggiamento dell’auto della vittima (Cass. n. 8832/2011), aggressioni verbali alla presenza di testimoni, iniziative gravemente diffamatorie presso i datori di lavoro della vittima per indurre questi ultimi a licenziarla (Cass. n. 34015/2010), fino ad arrivare a reiterati apprezzamenti, invii di baci, sguardi insistenti e minacciosi (Cass. n. 11945/2010).

Lo stalker e la vittima

Lo **stalker** può essere chiunque, non solo una persona legata da una relazione affettiva con la vittima. Tuttavia il secondo comma dell’art.612-bis c.p., contemplando il *“coniuge legalmente separato o divorziato o di un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa”*, prevede l’ipotesi in cui il persecutore appartenga alla comunità familiare, circostanza che trasforma, in questo specifico caso, la fattispecie delittuosa da reato comune a reato proprio. Nel caso in cui invece gli atti persecutori siano caratterizzati da una maggiore gravità e siano posti in essere da un soggetto appartenente alla cerchia familiare, potrà integrarsi il diverso reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 C.p.

La **vittima** del reato è di norma il soggetto destinatario delle reiterate minacce o molestie (la cd. vittima “principale”), ma anche coloro che a costui sono legate da parentela o relazioni affettive.

Le condizioni per la configurazione del reato di Stalking

La Legge individua **tre condizioni/eventi tipici del reato di stalking**: *“un perdurante e grave o stato di ansia o di paura”, “un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”* o, infine, *“l’alterazione delle proprie abitudini di vita”*.

Non indica, di contro, il numero minimo delle condotte idonee, alternativamente, a cagionare uno dei precitati eventi tipici della norma

La Corte di Cassazione però, ha chiarito che **sono sufficienti anche due sole condotte di minaccia o molestia** a integrare la fattispecie (Cass. n. 45648/2013; Cass. n. 6417/2010), elemento che connota la natura dello stalking come reato abituale.

Necessario è invece fornire la prova della causazione di uno dei tre eventi tipici alternativi sopra richiamati, in difetto del quale i comportamenti posti in essere non saranno sufficienti a integrare il delitto, la cui idoneità lesiva concreta dovrà comunque essere valutata dal Giudice.

Nello specifico, a titolo d'esempio, quanto al "**perdurante e grave stato di ansia o di paura**", basta che esso abbia determinato un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima (Cass. n.16864/2011).

Ancora, circa "**il fondato timore per l'incolumità**", la condotta minacciosa o aggressiva, anche laddove rivolta alle cose e non alla persona, per le modalità di attuazione e la cadenza temporale in cui si è sviluppata deve essere idonea a cagionare concretamente uno dei tre eventi richiesti alternativamente (Cass. n.8832/2011);

Infine, in merito poi all'"**alterazione delle proprie abitudini di vita**", ci si riferisce al complesso di comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretto a mutare a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria, mutamento di cui l'agente deve avere consapevolezza ed essersi rappresentato, trattandosi di reato per l'appunto punibile solo a titolo di dolo (Corte Cost. n.172/2014).

Il soggetto agente deve avere la coscienza e la volontà delle singole condotte con la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando un insieme di comportamenti offensivi (Cass. n.29859/2015); il dolo in questo senso si svilupperà per fasi, ma non è indispensabile che il persecutore abbia una rappresentazione all'origine del risultato finale dei suoi atti.

E' dunque sufficiente il dolo generico, in questo caso consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia con la consapevolezza della loro idoneità a produrre taluno degli eventi descritti nella norma (Corte Cost. n.172/2014, Cass. n. 20993/2012, Cass. n. 7544/2012).

La prova del verificarsi di uno degli eventi significativi alternativi non può che riferirsi ad elementi sintomatici del perturbamento psicologico della vittima, che sono dati dalle sue dichiarazioni, dai comportamenti successivamente tenuti, ecc., che andranno adeguatamente valutati dal Giudice con riferimento alle circostanze di luogo e di tempo.

Ne consegue che l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere confinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato (Cass. n.24135/2012).

Le sanzioni: cosa rischia lo stalker?

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, lo "stalking" è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Due sono le circostanze aggravanti previste:

- gli atti persecutori sono commessi dal coniuge in costanza di matrimonio o anche separato o divorziato, ovvero da persona, attualmente o in passato legata da relazione affettiva alla vittima, o, ancora, commessi attraverso strumenti informatici e telematici, casi in cui la pena sarà aumentata fino a un terzo.
- gli atti persecutori sono commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ex art. 3 Legge n.104 del 5.02.1992, ovvero con armi o da persona travisata, ipotesi in cui, invece, la pena è elevata fino alla metà.

Cosa deve fare la vittima.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, e il termine per proporla è di 6 mesi, decorrenti dalla data della consumazione del reato, coincidente con la produzione di uno degli eventi di danno o di pericolo visti prima.

Essa (n.d.r. la querela) può essere revocata sia in udienza che davanti a un ufficiale di Polizia Giudiziaria, ma diventa irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e gravi commesse con armi o

scritti anonimi, in modo simbolico, da persone travisate, o da più persone riunite, secondo la previsione dell'art.612, comma 2, c.p.

La procedibilità è tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità ex art.3 L. n.104/1992, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per cui debba procedersi d'ufficio.

Le misure cautelari.

La Legge prevede l'applicabilità di misure cautelari, prima fra tutte quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevista dall' art. 282-ter c.p.p. Tale misura si sostanzia nella prescrizione rivolta dal Giudice all'indagato o imputato, nella forma dell'ordinanza, di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla stessa.

Un primo rafforzamento di questo provvedimento è previsto dal secondo comma dell'art.282-ter c.p.p., che, nel caso in cui sussistano ulteriori esigenze di tutela, contempla l'estensione del divieto di avvicinamento anche per quei luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o legate a questa da relazione affettiva o, comunque, di mantenere una certa distanza da tali luoghi o persone.

Un ulteriore rafforzamento è infine dato dal comma terzo, secondo cui il Giudice può, in aggiunta a quanto già disposto, imporre anche il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con le persone di cui ai commi 1 e 2, e (comma 4) con le limitazioni necessarie nel caso in cui la frequentazione dei luoghi tra i predetti soggetti sia necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative.

La Corte di Cassazione penale è intervenuta precisando che i luoghi nei quali è vietato l'accesso all'imputato devono essere indicati in modo dettagliato (Cass. Pen. n. 46488/2015), poiché solo in tale modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa, che consente il controllo dell'osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l'imposizioni all'indagato di una posizione di "non facere" indeterminata rispetto ai luoghi, la cui determinazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa (Cass. Pen. Sez. VI 24.02.2015 n.8333).

Secondo altra recente Giurisprudenza, laddove la misura comprenda il mantenimento di una distanza minima dell'agente dalla persona offesa, tale prescrizione, riferendosi alla persona offesa in quanto tale e non solo ai luoghi da essa frequentati, ed esprimendo la precisa scelta normativa di prioritaria tutela della libertà di circolazione del soggetto passivo, prescinde dalla necessità di determinazione dei luoghi ai quali l'indagato non deve avvicinarsi (tra i quali rientrano comunque quelli abitualmente frequentati, ovvero l'abitazione e il luogo dell'attività lavorativa), dovendo comunque egli mantenere una distanza dalla persona offesa ovunque essa si trovi (Cass. Pen. n. 38085/2015).

Da ciò deriva che, nel caso in cui si verificano incontri casuali, l'agente dovrà immediatamente ristabilire la distanza minima imposta, dando la possibilità alla persona offesa di svolgere liberamente la propria vita sociale in sicurezza, con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione dovrà modellarsi sulla predetta esigenza (Cass. Pen. n. 19552/2013, Cass. Pen. n. 36887/2013, Cass. Pen. n. 13568/2012).

Casi particolari: l'ammonimento.

Per varie ragioni di ordine personale, la persona offesa potrebbe non volere subito l'avvio di un procedimento penale a carico dello "stalker", oppure voler ottenere una più rapida forma di tutela pre-

processuale. La Legge offre in questi casi la possibilità di attivare in via preventiva la procedura dell'ammonimento, che avrà conseguenze giuridiche specifiche in una eventuale successiva sede penale.

L'art. 8 del D.L. 11/2009, infatti, dispone che fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. la persona offesa può esporre i fatti all'Autorità di Pubblica Sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento (verbale) nei confronti dell'autore della condotta. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge (diffida) e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito.

Le conseguenze più importanti dell'accoglimento dell'istanza di ammonimento si riflettono nel caso in cui l'ammonito non desista dalla propria condotta persecutoria e la vittima decida di proporre querela per l'art. 612-bis c.p. Infatti, l'art. 8 commi 3 e 4 del D.L. 11/2009 stabiliscono che, in caso di condanna, la pena è aumentata e il reato diventa procedibile d'ufficio.